



Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

IL COMMISSARIO DELEGATO

per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno

**ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
OCDPC N. 748 DEL 2 MARZO 2021**

**Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione
Campania**

**PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN
CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI
16, 17, 20 E 21 NOVEMBRE, 2 E 3 DICEMBRE 2020 NEL TERRITORIO DEI
COMUNI DI VIBONATI, DI TORRE ORSAIA, DI ISPANI, DI SANTA MARINA, DI
CENTOLA, DI CICERALE, DI SAPRI, DI ROCCAGLORIOSA E DI
MONTECORICE, IN PROVINCIA DI SALERNO**

**Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2021
dichiarazione dello stato di emergenza**

**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
n. 748 del 2 marzo 2021**

Napoli, maggio 2021

Il Commissario Delegato

Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile
Italo Giulivo

1 PREMESSA	3
1.1 INQUADRAMENTO GENERALE	4
1.2 SCENARIO DEGLI EVENTI	5
2. DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	7
2.1 DISPOSIZIONI GENERALI	7
2.2 CONTENUTI DEI PROGETTI	7
2.3 PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI	7
2.4 TERMINE L'AFFIDAMENTO E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	8
2.5 PREZZARIO REGIONALE	8
2.6 QUADRI ECONOMICI - SPESE GENERALI E TECNICHE	8
2.7 MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA	9
2.8 GESTIONE DEI MATERIALI LITOIDI E VEGETALI (ART. 7 OCDPC 748/2021)	10
2.9 ASSICURAZIONI E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO	10
2.10 COFINANZIAMENTI ED ECONOMIE MATURATE	11
2.11 MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	11
3. PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE	12
3.1 LAVORI DI SOMMA URGENZA GIÀ ESEGUITI O IN CORSO DI ESECUZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA	12
3.2 MISURE PREVISTE NEL PIANO (art. 1 comma 3, lett. a) e lett. b), OCDPC n. 748/2021)	12
3.2.1 Interventi e misure volte al soccorso ed assistenza alla popolazione interessata dall'evento nonché alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità - Art. 1, co.3, lett. a), OCDPC n. 748/2021	12
3.2.2 Contributi di autonoma sistemazione - Art. 2 OCDPC n. 748/2021	13
3.2.3 Interventi e misure volte al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale, o delle terre e rocce da scavo prodotte dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea - Art. 1, co.3, lett. b) OCDPC n. 748/2021	13
4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI	14
4.1 RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI	14
4.2 EROGAZIONE DEI FONDI	16
5. PROCEDURE DI CONTROLLO	17
6. RACCOMANDAZIONI PER IL CORRETTO USO DEI SUOLI E PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA	17
7. PRIME MISURE ECONOMICHE E RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI ULTERIORI	18

1 PREMESSA

Nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 il territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno, è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. Gli eventi hanno causato allagamenti, fenomeni franosi, alcune rotte arginali, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici privati, nonché alla rete dei servizi essenziali.

Questa situazione ha indotto la Regione Campania a formulare, con le note del 25 novembre e del 15 dicembre 2020, la richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 "Codice della Protezione Civile".

Per quanto sopra, il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 9 febbraio 2021 (in Gazzetta Ufficiale n.41 del 18-02-2021), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ha dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno, stanziando € 2.800.000,00 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25 comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in parola.

Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, come previsto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2021, è stata emanata l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, OCDPC n. 748 del 2 marzo 2021 (in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15/03/2021), recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno".

Con la suddetta OCDPC n. 748 del 2 marzo 2021, tra l'altro, si è disposto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, il Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, è nominato Commissario delegato;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, il Commissario delegato deve predisporre, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, il commissario delegato identifica entro trenta giorni dall'approvazione del presente piano degli interventi, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d) del medesimo art. 25, trasmettendole alla Regione ed al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo.
- ai sensi dell'art. 6, comma 2, per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
- ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Commissario delegato, avvalendosi delle strutture regionali competenti, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione

dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 6.

In particolare, il Piano degli Interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di cui al richiamato art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 748 del 3 marzo 2021, dispone in ordine:

- a. al soccorso e all'assistenza della popolazione interessata dagli eventi ivi compresi i contributi di cui all'art. 2 nonché alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- b. al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale, o delle terre e rocce da scavo prodotte dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

Il piano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'OCDPC 748/2021 deve contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, con l'indicazione dell'oggetto della criticità, il comune, la località, le coordinate geografiche, nonché l'indicazione del CUP (ove previsto) nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

1.1 INQUADRAMENTO GENERALE

L'area oggetto di interesse ricade nella porzione sud-orientale della provincia di Salerno compresa nel territorio del Cilento, nell'ambito del comprensorio delimitato a est dal Golfo di Sapri, ad ovest dal versante del Monte Bulgheria, a nord dal versante del massiccio dell'Alburno – Cervati e a sud dal Golfo di Policastro. Si tratta di un ambito territoriale caratterizzato da una morfologia estremamente variabile, che alterna paesaggi dolci ed aspri, espressione della variabile natura litologica delle unità che vi affiorano e delle complesse vicende geologiche e geomorfologiche che ne hanno modellato l'aspetto.

Il paesaggio associato alle successioni di carbonatiche è caratterizzato da rilievi accidentati riconducibili ad un'alternanza di creste, valli e forre sui cui fianchi sono fittamente disseminate le impronte morfologiche di dissesti gravitativi antichi e di fenomeni franosi attivi e quiescenti.

I paesaggi collinari sono associati alle successioni terrigene delle unità del gruppo del Cilento.

Nel paesaggio associato alle successioni prevalentemente calcaree (Unità Alburno-Cervati-Pollino), sono particolarmente diffuse forme di modellamento carsico che includono, oltre alle numerose forre del Torrente Bussentino, lo spettacolare sistema vallivo carsico del Fiume Bussento, racchiuso tra l'inghiottitoio de La Rupe e le Grotte del Bussento, dove il fiume alterna un percorso ipogeo ad uno epigeo.

La natura litologica delle successioni affioranti nell'area d'interesse esercita un forte controllo anche sui caratteri della morfologia costiera. Dove impostata su successioni carbonatiche, la costa è connotata da una fitta alternanza di promontori e baie che, a luogo, ospitano pocket beach, e da falesie strutturali imponenti, come quella che margina, verso sud est dell'area d'interesse, il promontorio del Monte Bulgheria.

Litorali sabbiosi di estensione significativa si individuano lungo la fascia che si estende da Policastro a Sapri. La loro presenza è legata ai cospicui apporti detritici derivanti direttamente (o indirettamente per redistribuzione, ad opera della morfodinamica costiera) dalle foci dei principali fiumi dell'area, rispettivamente il Mingardo e il Bussento. Agli apporti del Fiume Bussento si aggiungono, nel tratto compreso tra Marina di Policastro e Capitello, quelli di brevi incisioni torrentizie; i litorali di Villammare e Sapri sono, invece, prevalentemente alimentati da apporti locali, rispettivamente derivanti dai torrenti Cacafava e Brizzi.

Si intuisce come, a scala locale, i rapporti geometrici e strutturali tra le unità geologiche distinte, unitamente alle variazioni stratigrafiche, litostratigrafiche e litotecniche nell'ambito delle stesse unità, controllino la distribuzione dei fenomeni franosi e ne differenzino l'entità e la tipologia degli stessi. In questo, la recente antropizzazione, evolutasi in modo disordinato, ne accelera e ne intensifica l'attività.

L'idrografia dell'area d'interesse è rappresentata da due corsi d'acqua principali: il Fiume Mingardo ed il Fiume Bussento. I torrenti Cacafava e Brizzi sono corsi d'acqua a carattere torrentizio impostati sulla

dissezione dei talus pedemontani. Sono caratterizzati da un ordine gerarchico basso, da una energia di rilievo e da un bacino idrografico di scarsissima entità.

Entrambi i fiumi Mingardo e Bussento sono caratterizzati da un andamento conseguente influenzato dalle strutture tettoniche compressive e distensive. Tra i due fiumi, degno di nota è il Bussento con i suoi 37 Km. di lunghezza e con un bacino idrografico sotteso di circa 352 km². Nasce alle falde del Monte Cervati, ad una quota altimetrica pari a circa 900 metri s.l.m.. Dopo circa 20 Km. di percorso il fiume si immette nella diga artificiale del Lago Sabetta. Il Bussento riprende il suo percorso e nei pressi di Caselle in Pittari si immette in un inghiottitoio carsico che attraversa per intero il Monte Pannello, per poi riemergere dopo circa 5 Km. a Morigerati. Nei pressi di Torre Orsaia riceve le acque dell'affluente Bussentino per poi sfociare nel Golfo di Policastro.

Il Fiume Mingardo, invece, è caratterizzato da un regime idraulico di natura torrentizia e risente, soprattutto nella stagione estiva, degli apporti pluviometrici. Nasce dal Monte Cervati a quota circa 1600 metri s.l.m. e sfocia nel Mar Tirreno, nei pressi di Capo Palinuro, dopo aver percorso circa 39 Km.

I due fiumi sono caratterizzati da i rispettivi talwegs che nella parte mediana del loro percorso sono impostati lungo forre profonde per la presenza delle richiamate rocce carbonatiche.

In questi tratti i fiumi subiscono un notevole carico solido proveniente dalle pareti laterali delle forre a causa dell'azione crioclastica e dei fenomeni erosivi. Tutto ciò provoca un sovralluvionamento delle rispettive aste fluviali che, in occasione di eventi pluviometrici particolarmente intensi, si generano dei fenomeni di trasporto in massa – immature debris flow (Takahshi, 1987) – che provocano, lungo il percorso verso valle, intensi fenomeni erosivi con conseguente arricchimento da parte della corrente idrica del carico solido, sia di fondo che in sospensione. L'innalzamento del tirante idrico per l'elevato carico solido dà luogo ad inondazioni lungo i tratti vallivi, principalmente alla chiusura del bacino idrografico e/o agli apici dei conoidi, provocando danni ingenti alle abitazioni ed infrastrutture, nonché perdite di vite umane per spagliamenti incontrollati dei flussi incanalati.

1.2 SCENARIO DEGLI EVENTI

Nella notte tra il 16 ed il 17 novembre u.s. a causa delle piogge intense, il territorio del Basso Cilento, è stato investito dalla esondazione dei tre fiumi principali dell'area - il Bussento, Lambro e Mingardo - che hanno dato luogo a fenomeni di esondazione e conseguenti allagamenti che hanno portato all'allontanamento di diversi nuclei familiari dalle proprie abitazioni.

Nella serata del 15 novembre u.s. una perturbazione atlantica ha raggiunto l'Italia e nelle giornate del 16 e 17 novembre ha determinato l'innescio di consistenti precipitazioni soprattutto sulle regioni centro meridionali. Tali precipitazioni nella mattinata del giorno 16 hanno interessato dapprima la parte settentrionale della Regione Campania e, successivamente, sul settore meridionale della regione, nella fattispecie sulla zona di allerta meteo 8, designata con il nome di "Basso Cilento".

Nella previsione di significativi valori di precipitazione cumulata sulle costiere centro settentrionali e sul Cilento, il Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile ha diramato, alle ore 11:30 di domenica 15 novembre u.s., l'avviso di Allerta Meteo-Idrogeologica n. 038/2020 con validità dalle ore 12:00 del 16 novembre 2020 alle ore 12:00 del 17 novembre con livello di Allerta Gialla sulle zone di allerta 1, 3, 5, 6, 7 e 8 della Campania. Le precipitazioni nella giornata di lunedì 16 novembre hanno assunto carattere di locali rovesci e temporali anche di elevata intensità sul basso Cilento dove, nella fattispecie, l'entità delle precipitazioni a raggiunto valori puntuali alquanto significativi.

Sulla scorta di questi ultimi valori e dalle segnalazioni provenienti dal territorio, martedì 17 novembre 2020 è stato emesso un nuovo avviso, il n. 039/2020 con indicazioni di fenomeni rilevanti per la sola zona di allerta 8.

Un'attenuazione delle precipitazioni si è registrata nella mattinata di martedì 17 novembre con un sensibile calo dell'intensità.

Degni di nota sono i valori di precipitazione cumulata negli intervalli temporali di durata compresa tra 10 minuti e 12 ore, in cui le piogge verificatesi sono risultate particolarmente intense. Le altezze di precipitazione cumulata più elevate sono state registrate lungo i versanti della costiera amalfitana e nella parte di territorio regionale ricadente tra la costa di Palinuro e il golfo di Policastro, dove le cumulate

osservate hanno superato in poche ore il valore di 100 mm, con punte di 200 mm in 12 ore nell'area individuata tra i comuni di Roccagloriosa e Torre Orsaia.

Altro dato delle precipitazioni degno di nota è il valore delle stesse registrato alle stazioni di Roccagloriosa, Torre Orsaia e Torraca che, per le durate di 1, 3, 6 e 24 ore, hanno superato i valori di allarme confermando il carattere di eccezionalità dell'evento.

Successivamente, si sono verificati altri 2 distinti eventi meteo (il primo, dal 20 al 21 novembre; l'altro dal 02 e 03 dicembre), di una certa rilevanza ai fini di protezione civile, soprattutto con riferimento alla sovrapposizione degli effetti al suolo, generati da tali eventi, rispetto a quelli precedenti, indotti dall'evento del 16 e 17 novembre 2020, di notevole significatività in termini di danni e impatti sugli interessi primari della collettività e che hanno determinato l'insorgere di situazioni di elevato rischio residuo idrogeologico e idraulico, su cui sono andati a innestarsi gli effetti, evidentemente amplificati, indotti dai due eventi successivi.

Il 19 novembre 2020, infatti, il Centro Funzionale, sulla base del quadro previsionale ha emesso l'Avviso di Allerta Meteo-Idrogeologica n.40/2020 con validità dalle ore 09:00 del 20 novembre 2020 alle ore 09:00 del 21 novembre 2020 con livello di allerta ARANCIONE sulle zone di allerta 1, 2, 3 e 4 e con livello di allerta GIALLA sulle zone di allerta 5, 6, 7 e 8 della Campania.

In considerazione dell'aggiornamento del quadro meteorologico atteso, il 20 novembre 2020, il Centro Funzionale ha emesso l'Avviso di Allerta Meteo-Idrogeologica n.41/2020 con validità dalle ore 09:00 del 21 novembre 2020 alle ore 09:00 del 22 novembre 2020 con livello di allerta GIALLA su TUTTE le zone di allerta della Campania.

Le precipitazioni si sono concentrate prevalentemente sul settore costiero del Basso Cilento e sul settore interno della regione, con tendenza ad esaurirsi progressivamente nella mattinata del 21 novembre 2020.

Il 01 dicembre 2020, una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa verso il Mediterraneo, ha interessato progressivamente l'Italia determinando nuovamente un sensibile calo termico e un'intensificazione della ventilazione.

Il quadro meteorologico previsto sulla base della modellistica numerica analizzata, ha fatto sì che venisse emesso l'Avviso di Allerta Meteo-Idrogeologica n.44/2020 con decorrenza dalle ore 12:00 del 02 dicembre 2020 alle ore 12:00 del 03 dicembre 2020 con livello di allerta ARANCIONE sulle zone di allerta 1, 2 e 3 e con livello di allerta GIALLA sulle zone di allerta 4, 5, 6, 7 e 8 della Campania.

Le precipitazioni ancora una volta si sono concentrate particolarmente sul settore costiero del Cilento, per attenuarsi progressivamente nel pomeriggio del 03 dicembre 2020.

I dati elaborati Dal Centro Funzionale hanno confermato le valutazioni e considerazioni in relazione alla natura non straordinaria dei due eventi considerati e alla probabile "amplificazione" degli effetti al suolo osservati, connessa all'elevata vulnerabilità del territorio, determinata dagli eventi precedenti.

2. DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1 DISPOSIZIONI GENERALI

I soggetti attuatori provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e dalle presenti disposizioni.

L'art. 1, comma 7, dell'OCDPC n. 748 del 2 marzo 2021, stabilisce che "Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti".

L'art. 4, comma 1, dell'OCDPC n. 748 del 2 marzo 2021, stabilisce che "Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative", come ivi elencate ai commi da 1 a 7.

I soggetti attuatori degli interventi pianificati, pertanto, in vigore dello stato di emergenza, possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all'esecuzione delle opere e dei lavori, delle deroghe sopra richiamate, autorizzate nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati.

Le risorse finanziarie sono gestite, attraverso la contabilità speciale n. 6262 intestata al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile Regione Campania, Commissario delegato OCDPC 748/2021 – "COMM. DEL. O.748-21 REG CAMPANIA" - aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Napoli.

2.2 CONTENUTI DEI PROGETTI

Trattandosi di interventi urgenti assimilabili alla fattispecie di "interventi di manutenzione straordinaria" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera oo-quinquies), del D.lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità di quanto disposto dall'articolo 23, comma 4, del D.lgs 50/2016, e dei commi 2 e 3 dell'articolo 15, del D.P.R. 207/2010, autorizza l'elaborazione del progetto in un unico livello di progettazione, ed indica gli elaborati strettamente necessari che andranno a costituire il medesimo progetto al fine di perseguire l'obiettivo del rispetto dei termini fissati per l'affidamento e l'ultimazione dei lavori indicati al successivo punto 2.4 del presente articolo, pur salvaguardando la qualità del progetto e il raggiungimento del risultato atteso con l'esecuzione dei lavori.

2.3 PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Il Commissario delegato e gli eventuali Soggetti Attuatori dal medesimo individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Fermo restando quanto stabilito al comma 1, dell'art. 5 dell'OCDPC 748/2021, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al medesimo comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa:

- all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei Ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale;
- ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che si esprimono entro 7 giorni, negli altri casi.

2.4 TERMINE L'AFFIDAMENTO E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tenuto conto delle finalità di urgenza rappresentate dall'OCDPC n. 748 del 2 marzo 2021, a partire dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del presente Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, i termini ordinatori sono di 60 giorni per l'affidamento dei lavori che dovranno essere ultimati entro il 09/02/2022.

2.5 PREZZARIO REGIONALE

I soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, devono fare riferimento, al Prezzario Regionale in vigore consultabile nel sito internet della Regione Campania all'indirizzo:

<http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/prezzario-lavori-pubblici>

Per le voci non presenti nel prezzario suddetto, si provvede nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs 50/2016, all'analisi prezzi ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. 207/2010.

2.6 QUADRI ECONOMICI - SPESE GENERALI E TECNICHE

Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito dei soggetti attuatori quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti e/o da sostenere, distinti per categoria di spesa, secondo specifici Quadri Economici articolati nelle seguenti voci di spesa:

a) Lavori

- a.1) Lavori a misura, a corpo.
- a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

- b.1) Oneri per conferimento rifiuti a di discarica;
- b.2) Allacciamenti ai pubblici servizi;
- b.3) Imprevisti nel limite massimo del 5% dell'importo dei Lavori;
- b.4) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
- b.5) Spese Generali e Tecniche;
- b.6) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

L'importo delle Spese Generali e Tecniche, comprensivo degli oneri riflessi, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 12% dell'importo dei Lavori posto a base di gara e/o sull'importo netto concordato con l'impresa esecutrice in caso di affidamento diretto, così come riportati nel Quadro Economico del progetto approvato.

Rientrano nel limite del 12% delle Spese Generali e Tecniche:

- a) le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;

- b) le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi, relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- c) le spese per rilievi topografici, le indagini geologiche e geotecniche e per la restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;
- d) le spese per attività di consulenza e di supporto;
- e) le spese per commissioni giudicatrici, le spese di gara, le spese per pubblicità, i contributi a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gli oneri relativi all'obbligo di bollatura dei registri di contabilità;
- f) i premi assicurativi per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti dei soggetti attuatori incaricati della progettazione;
- g) la percentuale riconosciuta quale incentivo per le funzioni tecniche interne di cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 secondo le specifiche riportate nel presente articolo.

Gli incentivi per funzioni tecniche sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

A tal fine i soggetti attuatori provvedono a quantificare nel quadro economico dell'intervento una somma non superiore all'80% del 2% modulato sull'importo netto dei lavori posti a base di gara o sull'importo netto concordato con l'impresa esecutrice in caso di affidamento diretto. Tali somme sono ripartite, sulla base del regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 del medesimo articolo 113 nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% del predetto 2%, essendo destinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni alle spese funzionali, a progetti di innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse assegnate con il presente Piano.

La copertura finanziaria dei compensi incentivanti, nei limiti predetti e tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa in parola, è assicurata quando le prestazioni siano espletate direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui all'art. 24, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori agli organismi di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la copertura finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite dell'80% del 2% predetto, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate, prima dell'affidamento dell'incarico, tra le amministrazioni pubbliche affidatarie e i soggetti attuatori.

Resta fermo che, qualora il regolamento del Soggetto Attuatore preveda una percentuale inferiore al 2%, la somma finanziabile per i compensi incentivanti non potrà superare l'80% del tetto inferiore fissato dal medesimo regolamento.

Il 12% previsto per le Spese generali e Tecniche non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate oggettivamente sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.

Gli oneri indicati, concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.

2.7 MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA

Fermo restando che la somma da liquidare al Soggetto Attuatore non può superare l'importo del finanziamento assegnato in sede di Piano, eventuali economie, derivanti sia da ribassi di gara sia da risparmi di altre voci di spesa previste nel quadro economico, possono essere utilizzate dai soggetti

attuatori per far fronte a modifiche del Contratto in corso di efficacia nel rispetto dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Le sopracitate economie possono essere utilizzate nei casi indicati al precedente comma se le modifiche al contratto risultano appositamente approvate con provvedimento amministrativo. In sua assenza, non saranno riconosciute le spese eccedenti l'importo affidato.

Si sottolinea che a lavori ultimati non sarà più possibile considerare modifiche al Contratto.

2.8 GESTIONE DEI MATERIALI LITOIDI E VEGETALI (ART. 7 OCDPC 748/2021)

Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione dalle competenti Direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora, in relazione al loro utilizzo, non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

I materiali litoidi rimossi dal Demanio idrico per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, **previo nulla osta regionale** e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.275. Previo nulla osta regionale, inoltre, possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, **sulla base dei canoni demaniali vigenti**. La cessione dei suddetti materiali può essere disciplinata anche con atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni demaniali e quanto dovuto dal concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 10 dell'OCDPC 2 marzo 2021, n. 748. Per i materiali litoidi asportati Il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali.

Il Commissario delegato o i soggetti attuatori dallo stesso nominati, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 6 dell'OCDPC n. 748/2021.

2.9 ASSICURAZIONI E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

È onere del Soggetto Attuatore dichiarare, in sede di rendicontazione, che le spese documentate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico e privato (esclusi cofinanziamenti con risorse proprie del Soggetto Attuatore (cfr capitolo 4 del presente Piano).

Nel caso in cui l'intervento sia coperto da polizza assicurativa e/o da altre fonti di finanziamento sia pubbliche che private, la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato, è liquidata al netto dell'indennizzo assicurativo e/o dell'eventuale finanziamento.

Nel caso di interventi di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche o comunque di beni immobili danneggiati è consentito, in presenza di più beni pubblici assicurati e danneggiati, l'impiego dell'indennizzo assicurativo per gli interventi sui beni danneggiati ma non oggetto di finanziamento.

Per quanto concerne la dichiarazione attestante che le spese documentate non sono coperte da polizze assicurative e/o da altre fonti di finanziamento pubblico e privato si rimanda al capitolo 4 del presente Piano.

2.10 COFINANZIAMENTI ED ECONOMIE MATURATE

Le eventuali somme previste a titolo di cofinanziamento (ovvero con risorse proprie del Soggetto Attuatore) saranno utilizzate solo a seguito del completo impiego delle somme assegnate dal presente Piano.

Le eventuali economie maturate sulla contabilità speciale tornano nella disponibilità del Commissario delegato.

2.11 MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, per il rispetto degli adempimenti e delle tempistiche previste dal presente Piano per l'attuazione degli stessi, i soggetti attuatori devono provvedere alla trasmissione dell'allegata "Scheda di monitoraggio e controllo" (in Allegato A) dello stato di attuazione di ciascun singolo intervento, debitamente compilata e sottoscritta dal responsabile unico del procedimento e dal legale rappresentante:

- la prima volta, entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente piano;
- le volte successive, ogni qual volta vi siano aggiornamenti da comunicare ed in ogni caso entro quattro mesi da quella precedente.

La "Scheda di monitoraggio e controllo" sarà trasmessa con una nota nella quale sia indicato lo stato di attuazione dell'intervento rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma e la presenza di eventuali criticità che possano rallentare l'attuazione dell'intervento con gli eventuali provvedimenti assunti e/o da assumere.

Per gli interventi a titolarità regionale la relazione e la "Scheda di monitoraggio e controllo" andrà compilata dagli Uffici cui è demandata l'attuazione dell'intervento.

3. PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Piano degli interventi contiene gli interventi e le misure prioritari, anche realizzati con procedure di somma urgenza e riporta la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, l'indicazione dei Soggetti Attuatori competenti e gli importi assegnati nonché, l'oggetto della criticità, il comune, la località, le coordinate geografiche ed il CUP ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse assegnate con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2021 pari ad € 2.800.000,00.

3.1 LAVORI DI SOMMA URGENZA GIÀ ESEGUITI O IN CORSO DI ESECUZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania nella prima fase emergenziale è intervenuta con proprie risorse per l'attuazione dei primi **interventi di somma urgenza**.

3.2 MISURE PREVISTE NEL PIANO (art. 1 comma 3, lett. a) e lett. b), OCDPC n. 748/2021)

L'elenco, approvato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, in ragione delle esigenze segnalate nel territorio regionale e nei limiti delle somme concesse costituisce un Primo Stralcio degli interventi urgenti necessari in ordine:

- a) al soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi compresi i contributi di autonoma sistemazione nonché alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale, o delle terre e rocce da scavo prodotte dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

3.2.1 Interventi e misure volte al soccorso ed assistenza alla popolazione interessata dall'evento nonché alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità - Art. 1, co.3, lett. a), OCDPC n. 748/2021

Sono riconosciute le spese sostenute e/o da sostenere per il superamento dell'emergenza rientranti nelle seguenti, non esaustive, tipologie:

- a) noleggio o acquisto di beni diretti all'allestimento di aree/strutture temporanee di accoglienza della popolazione colpita dall'evento calamitoso quali: tende, brandine, container, apparecchiatura per cottura cibi e per riscaldamento locali, gruppi elettrogeni;
- b) alloggio in strutture ricettive quali alberghi e strutture pubbliche e private, per la popolazione che, a causa dell'evento calamitoso, è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione;
- c) acquisto di beni diretti al soccorso ed all'assistenza della popolazione quali: scorte alimentari, coperte, indumenti, materiale per pulizia e sanificazione di ambienti e prodotti farmaceutici;
- d) servizio straordinario di assistenza e soccorso sanitario;
- e) noleggio o acquisto di mezzi d'opera necessari per prestare soccorso quali: idrovore, pompe, mezzi meccanici e gruppi elettrogeni;
- f) acquisto di carburante per i mezzi e le attrezzature direttamente coinvolti nelle attività emergenziali;
- g) acquisto di attrezzature, di beni di consumo, di dispositivi di protezione individuale e di strumenti da lavoro strettamente necessari nella fase di prima emergenza quali: guanti, sacchi, caschi, transenne, cartelloni e sistemi di allertamento;
- h) estensione dei contratti di servizi già in essere ovvero nuova stipula, in relazione ad attività dirette all'assistenza, al soccorso ed alla tutela della popolazione. Detta voce di spesa dovrà essere riferita unicamente alle esigenze eccedenti rispetto a quelle già previste dalle attività e dai contratti già in essere presso gli Enti territoriali.

3.2.2 Contributi di autonoma sistemazione - Art. 2 OCDPC n. 748/2021

Il Contributo può essere assegnato ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa.

Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa.

Il contributo per l'autonoma sistemazione è così stabilito:

- euro 400 per i nuclei monofamiliari,
- euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità,
- euro 700 per quelli composti da tre unità,
- euro 800 per quelli composti da quattro unità,
- fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, potrà essere concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

I benefici economici sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Il contributo è riconosciuto per ogni mese solare, per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

Il contributo di autonoma sistemazione è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'amministrazione regionale, provinciale o comunale.

I Comuni procedono alla relativa istruttoria e ad effettuare il controllo circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande.

3.2.3 Interventi e misure volte al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale, o delle terre e rocce da scavo prodotte dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea - Art. 1, co.3, lett. b) OCDPC n. 748/2021

In aggiunta agli interventi di somma urgenza eseguiti o in corso di esecuzione che la Regione Campania nella prima fase emergenziale, ha provveduto ad attivare con propri fondi di bilancio, con il presente "Primo piano degli interventi urgenti di protezione civile – Primo Stralcio", sono stati individuati gli ulteriori interventi aventi carattere di urgenza che, compatibilmente con le risorse disponibili, devono avere concreto avvio, in quanto finalizzati:

- a ridurre situazioni di rischio imminente per la popolazione, connessi ad interruzioni di servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche
- alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, materiale vegetale, alluvionale, o delle terre e rocce da scavo prodotte dagli eventi, cui occorre porre rimedio senza indugio;
- a garantire la continuità nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel presente capitolo sono riportate le modalità di attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori sia con riferimento a lavori che all'acquisizione di beni e servizi con l'indicazione delle relative modalità di rendicontazione della spesa, di liquidazione e pagamento delle somme spettanti agli stessi nei limiti del finanziamento previsto.

4.1 RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

I soggetti attuatori dovranno procedere alla esecuzione degli interventi nel rispetto delle disposizioni attuative contenute nel presente Piano e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ricorrendo alle deroghe alle disposizioni normative indicate ai commi da 1 a 7 dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 748/2021, previa adeguata motivazione.

Per richiedere l'erogazione del finanziamento di interventi relativi a Lavori, il Soggetto Attuatore dovrà presentare istanza a firma del legale rappresentante ed inviare la seguente documentazione:

- a. Schede di monitoraggio, di cui al paragrafo 2.11, debitamente compilate;
- b. Progetto/Perizia (alla prima richiesta di pagamento) ed eventuale successiva modifica al Contratto;
- c. Verbale di Verifica e validazione del progetto a base di gara;
- d. Atto amministrativo di approvazione del Progetto/Perizia;
- e. Dichiarazione del RUP con la quale attesta il nesso di causalità tra l'intervento e l'evento calamitoso (alla prima richiesta di pagamento);
- f. Atti amministrativi di aggiudicazione/affidamenti, corredati dei relativi atti;
- g. Comunicazione della data di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i., dell'aggiudicazione dei lavori e degli affidamenti tecnici;
- h. Verbale di consegna lavori e/o verbale di somma urgenza;
- i. Fatture con indicazione del CIG, mandati di pagamento e relative quietanze;
- j. Atti di liquidazione e pagamento relativi a tutte le somme erogate;
- k. Atti di contabilità (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario del Registro di contabilità, Stati di avanzamento lavori etc.);
- l. Certificati di pagamento;
- m. Certificato di regolare esecuzione/Collaud;
- n. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- o. Contratto/Atto Aggiuntivo o di Sottomissione;
- p. La comunicazione di conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e successive modifiche di tutti i soggetti coinvolti nell'appalto;
- q. Dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000 attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento non sono coperte da indennizzi assicurativi né da finanziamenti di altri soggetti pubblici o privati
- r. Dichiarazione del RUP, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, con la quale attesta
 - la conformità delle modalità di affidamento alle disposizioni di Legge nonché a quelle del presente Piano indicando le eventuali deroghe di cui si è avvalso, con le relative motivazioni a sostegno;
 - l'intervenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e professionale in capo ai soggetti incaricati;
- s. Eventuale ulteriore documentazione comprovante la realizzazione dell'intervento e la spesa sostenuta.

In caso di Lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica quali soggetti attuatori, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

- t. In caso di impiego di proprie scorte di magazzino, fornitura di energia elettrica, un quadro economico con l'indicazione delle quantità, dei prezzi unitari e del prezzo complessivo;

- u. In caso di utilizzo di mezzi e macchinari consortili un quadro economico con l'indicazione dei prezzi unitari e del prezzo complessivo. Se in fase di rendicontazione viene utilizzato il prezzario regionale, il costo richiesto deve essere al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa.
- v. In caso di impiego della propria manodopera, un quadro economico di sintesi in cui riportare: il riferimento del dipendente che ha prestato servizio, il costo orario reale, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, le ore effettivamente lavorate per l'evento calamitoso, il costo complessivo (costo orario moltiplicato per le ore effettivamente lavorate);
- w. Dichiarazione attestante la congruità della spesa rispetto al prezzario regionale.

Per richiedere l'erogazione del finanziamento per l'acquisizione di Beni e Servizi, il Soggetto Attuatore dovrà presentare istanza a firma del legale rappresentante ed inviare la seguente documentazione:

- a. Atto di determinazione dell'acquisto del Bene o del Servizio (alla prima richiesta di pagamento);
- b. Dichiarazione del RUP con la quale attesta il nesso di causalità tra l'intervento e l'evento calamitoso (alla prima richiesta di pagamento);
- c. Comunicazione della data di pubblicazione dell'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
- d. Fatture con indicazione del CIG, mandati di pagamento e relative quietanze;
- e. Atti di liquidazione e pagamento relativi a tutte le somme erogate;
- f. Verifica di Conformità di cui all'articolo 102 del D.lgs 50/2016 per contratti di servizi e forniture;
- g. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- h. Contratto/Atto Aggiuntivo o di Sottomissione;
- i. La comunicazione di conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e successive modifiche di tutti i soggetti coinvolti nell'appalto;
- j. Dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000 attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento non sono coperte da indennizzi assicurativi né da finanziamenti di altri soggetti pubblici o privati.
- k. Dichiarazione del RUP, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, con la quale attesta
 - la conformità delle modalità di affidamento alle disposizioni di Legge nonché a quelle del presente Piano indicando le eventuali deroghe di cui si è avvalso, con le relative motivazioni a sostegno;
 - l'intervenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e professionale in capo ai soggetti incaricati;
 - la congruità dei prezzi utilizzati;
- l. Eventuale ulteriore documentazione comprovante la realizzazione dell'intervento e la spesa sostenuta.

Per richiedere l'erogazione del finanziamento relativo al Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), il Soggetto Attuatore dovrà trasmettere al Commissario delegato in uno alla seguente documentazione:

- a) Scheda dettagliata, per ogni nucleo familiare, con il calcolo del contributo di autonoma sistemazione;
- b) Ordinanza di sgombero e esito di inagibilità dell'abitazione;
- c) Atto del competente organo di liquidazione della spesa;
- d) Mandati di pagamento debitamente quietanzati;
- e) Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, attestante:
 - il nesso di causalità tra il contributo erogato e l'evento calamitoso;
 - che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento, non sono coperte da finanziamenti di altri soggetti pubblici;
 - che il contributo di autonoma sistemazione liquidato non riguarda persone e/o nuclei familiari alloggiati in strutture ricettive o che comunque beneficiano di altre forme di assistenza abitativa.

- f) Istanza degli interessati, per ogni singolo nucleo familiare, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle conseguenze penali previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per chi attesta il falso, che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
- a. indirizzo e dati catastali dell'abitazione sgomberata;
 - b. ordinanza di sgombero
 - c. data di evacuazione del nucleo familiare;
 - d. titolo in base al quale si occupava l'abitazione sgomberata;
 - e. composizione del nucleo familiare alla data dell'evento calamitoso;
 - f. Dichiarazione che il nucleo familiare [non ha]/[ha] la disponibilità, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto, uso) anche pro quota, di altra abitazione libera e agibile nello stesso comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata o in un comune confinante; nonché l'eventuale dichiarazione di dissenso del titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione all'utilizzo della stessa da parte dell'istante e del proprio nucleo familiare;
 - g. *dichiarazione di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti di accesso previsti dal richiamato articolo (Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016).*

Nel caso di intervento di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 163, comma 9, del D.lgs 50/2016, limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, del medesimo articolo 163, di importo pari o superiore a € 40.000,00, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procederà al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.

I documenti inviati devono essere accompagnati da una nota del Dirigente competente che li elenca e ne attesta la regolarità amministrativo-contabile nonché la conformità all'originale, trattenuto presso i propri uffici, specificando se si tratta di documento cartaceo o informatico.

Si evidenzia che le dichiarazioni sono soggette alle verifiche di cui all'art. 71 e alle eventuali conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i..

I suddetti documenti devono essere inviati al Commissario delegato OCDPC n. 748/2021, presso la Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, con sede in via Alcide De Gasperi n.28 – 80133 Napoli, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cd.748-2021@pec.regione.campania.it.

4.2 EROGAZIONE DEI FONDI

La somma spettante, su richiesta del Soggetto Attuatore e nei limiti del finanziamento previsto per ciascun intervento, è liquidata in un'unica soluzione se il finanziamento è di importo uguale o inferiore a € 50.000,00.

Per gli importi superiori ai € 50.000,00, il Soggetto Attuatore può richiedere la liquidazione della somma spettante in un'unica soluzione oppure in più soluzioni con le seguenti modalità:

- a. Acconto, pari al 35% del finanziamento concesso, alla consegna dei lavori;
- b. Uno stato di avanzamento lavori (S.A.L.), il cui importo complessivo, previo recupero proporzionale dell'eventuale acconto, non può superare l'80% della somma spettante; con il SAL può anche essere richiesta l'erogazione delle somme a disposizione dell'amministrazione;

- c. Saldo, a seguito della certificazione della regolare esecuzione o del collaudo lavori e dell'approvazione della contabilità finale dei lavori e di tutte le altre spese connesse, comprese nelle somme a disposizione dell'amministrazione.

A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente del Soggetto Attuatore per gli interventi eseguiti in amministrazione diretta.

5. PROCEDURE DI CONTROLLO

Sono previste le seguenti procedure di controllo, fermi restando la responsabilità del Soggetto Attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici e di altre normative di settore, nonché delle disposizioni del presente Piano, i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti.

Il Commissario si avvale degli uffici della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania per la verifica a campione nella misura di almeno il 10% degli interventi finanziati e rendicontati.

Il Commissario svolge il controllo mediante una verifica di carattere documentale, ovvero finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese con le dichiarazioni sostitutive dai soggetti attuatori, i quali saranno tenuti ad esibire in loco o a trasmettere, su richiesta, copia della documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremi in dette dichiarazioni.

La verifica è diretta all'esame della documentazione precedentemente indicata al capitolo 4.1.

Ove in sede di verifica venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate al Soggetto Attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di gravi irregolarità e qualora si rendesse necessaria, la decadenza totale o parziale del finanziamento assegnato e la restituzione di quanto già percepito dal Soggetto Attuatore.

Nel merito, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

6. RACCOMANDAZIONI PER IL CORRETTO USO DEI SUOLI E PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

Gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno, hanno evidenziato situazioni di rischio per fronteggiare le quali è necessario intervenire anche attraverso interventi di carattere non strutturale. Le criticità ed i danni rilevati hanno evidenziato la necessità di individuare interventi non strutturali di mitigazione del rischio, mediante l'adozione di specifiche azioni, di seguito elencate:

- 1) i Comuni, dove si sono verificati gravi danni ad abitazioni, attività produttive e agricole e i Comuni esposti a rischio idrogeologico ed idraulico, devono porre in essere ogni azione utile alla predisposizione o all'adeguamento della pianificazione d'emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ad eventuali piani di evacuazione urgenti. L'assenza della pianificazione comunale di emergenza comporta l'attuazione della condizione sospensiva dei finanziamenti di cui al capitolo 4.
- 2) i Comuni dove si sono verificati gravi danni ad abitazioni, attività produttive e agricole, dovranno segnalare le aree interessate dai dissesti o dalle esondazioni alle strutture tecniche regionali competenti in materia ed all'Autorità di Distretto, che provvederanno ad avviare le procedure per la redazione delle perimetrazioni di tali aree ed il conseguente recepimento negli strumenti della pianificazione di bacino e territoriale sovraordinata, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 3) i Comuni, ferme restando le prescrizioni di massima e di polizia forestale e il relativo ambito di competenze, per le aree interessate da dissesto nell'emergenza in questione, adottano ogni utile provvedimento affinché i proprietari e/o conduttori dei terreni ed i frontisti applichino corrette modalità di conduzione dei terreni ed in particolare:

- a. predispongano e mantengano efficiente la rete scolante principale e periferica regimando le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti;
- b. mantengano in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo e le cunette stradali, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi e garantiscano il corretto convogliamento delle stesse in pre individuati punti di recapito nelle acque pubbliche

7. PRIME MISURE ECONOMICHE E RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI ULTERIORI

Entro il termine di 30 giorni dall'approvazione del presente piano degli interventi, come disposto dall'articolo 3, comma 1, dell'OCDPC 748/2021, mediante specifiche attività ricognitive avviate dal Commissario con nota prot. n. OCDPC1/29 DEL 13.04.2021, si provvederà ad identificare le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1, necessari per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d) del medesimo articolo 25, trasmettendole alla Regione ed al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2 e dell'articolo 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo.

Per ciascuna delle suindicate misure sarà individuato il comune, la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo e, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, anche le coordinate geografiche.

Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, la stima delle risorse a tal fine necessarie, sarà individuata sulla base della modulistica allegata all'Ordinanza 748/2021, applicando i seguenti criteri e massimali:

- a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00;
- b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di €20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

All'esito della suindicata ricognizione, e sulla base delle risorse che saranno rese disponibili con delibera di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n.1 del 2018, si provvederà a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissati dal Commissario con propri provvedimenti.

I contributi concessi sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, potranno costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

La modulistica allegata all'OCDPC 748/2021 è stata utilizzata anche per la ricognizione delle misure riconducibili all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.